

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA

composto nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dott. Maria Luisa Rossi | Presidente |
| Dott. Antonella Izzo | Giudice |
| Dott. Alfredo Landi | Giudice estensore |

ILLICASO.it
riunito in camera di consiglio,
letto il reclamo proposto dall'Eni s.p.a., Divisione Gas & Power, avverso il provvedimento,
emesso dal Tribunale di Roma in data 6/7 maggio 2014, con il quale veniva ordinato alla società
reclamante di allacciare e ripristinare in favore del Condominio di via Rebibbia n.119 l'erogazione
del gas per l'intero stabile;

letta la comparsa di costituzione dei resistenti, l'ordinanza reclamata e gli altri atti di causa, ha
emesso la seguente

ORDINANZA

Va, preliminarmente, osservato che, come è incontestato tra le parti, l'utenza in oggetto è stata
sempre al servizio del riscaldamento condominiale dello stabile sito in Roma in via Rebibbia n.119,
ma che detta utenza è stata intestata, sino all'interruzione della fornitura per morosità -avvenuta in
data 5.9.2013-, ad uno dei condomini, Marco Righetti (cfr. anche il verbale di assemblea
condominiale allegato al n1 dalle parti reclamate).

Va, quindi, evidenziato che, come previsto al punto 8.3 delle condizioni generali di contratto, in
conseguenza dell'interruzione della somministrazione di gas per la morosità non sanata del cliente il
contratto di fornitura deve intendersi risolto al momento dell'intervento.

In relazione alla pregressa morosità dei pagamenti che avevano comportato una prima sospensione della fornitura nel 2009 -poi riattivata- (cfr. alleg.2 di parte reclamante) nonché alla successiva morosità che aveva comportato, nel 2013, l'interruzione della fornitura medesima, non vi è stata contestazione, tanto che dalla stessa documentazione allegata dagli odierni reclamati, il nuovo amministratore di condominio, nel richiedere la voltura del contratto in favore del condominio e la pianificazione di un piano di rientro, eccettava solo l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture non pagate.

In relazione alla persistenza della morosità a seguito dei parziali pagamenti effettuati dal condominio successivamente alla nomina del nuovo amministratore, va osservato che la società Eni non ha contestato l'effettuazione dei bonifici dedotti dall'amministratore, ma ha precisato che l'imputazione di quei pagamenti era stata effettuata su fatture (non contestate) pregresse e diverse da quelle indicate nelle causali di detti bonifici, mentre il condominio non ha provato che i pagamenti effettuati erano idonei ad estinguere l'intera morosità pregressa.


In proposito, va precisato che le due fatture (allegate in atti), inviate successivamente al distacco della fornitura, riguardavano comunque consumi antecedenti al distacco, al momento del quale il valore dei consumi era risultato essere di 19446 smc (la prima fattura si fermava al valore di 18971 smc e la seconda considerava l'ultimo valore riscontrato al momento dell'interruzione della fornitura).

Pertanto, in considerazione della permanenza della morosità per un importo di 1.794,81 euro, non sussiste un obbligo di riattivazione dell'utenza in caso di persistenza della morosità (v. anche artt. 7 e 12 TIMG), né vi è un obbligo a contrarre, in considerazione della liberalizzazione del mercato.

Inoltre, dal punto di vista del "periculum in mora", va osservato che il danno lamentato dal condominio corrispondente alle conseguenze derivanti dalla mancata voltura o attivazione del contratto di fornitura del gas per il riscaldamento si risolve in un mero pregiudizio economico, potendo dette problematiche essere agevolmente evitate mediante la corresponsione della somma richiesta di euro 1.794,81, di non elevata entità, ed in relazione alla quale non vi è prova di un'impossibilità o grave difficoltà di pagamento.

Pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, va rigettata l'istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata dal condominio e da Marco Righetti.


In considerazione della particolare natura della questione e della modalità dei fatti, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese del procedimento cautelare.



P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies,
in riforma dell'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Roma in data 6/7 maggio 2014,
rigetta il ricorso ex art.700 e compensa tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Roma 25.6.2014

Il Presidente



Depositato in Cancelleria
27 GIU. 2014
CANCELLIERE CT
Simonetta Pristini



IL CASO.it